

ACCORDO
TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
E
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI
INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica di San Marino (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti")

Desiderando promuovere una maggiore cooperazione economica tra di loro con riguardo agli investimenti da parte di cittadini e persone giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Riconoscendo che l'accordo sul trattamento da accordare a tali investimenti stimolerà il flusso di capitali privati e lo sviluppo economico delle Parti Contraenti;

Convenendo che un quadro stabile per gli investimenti massimizzerà l'effettivo utilizzo delle risorse economiche e migliorerà i tenori di vita;

Avendo deciso di concludere un Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le sue leggi e regolamenti. Questo termine indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto *in rem*, come pegno, garanzia, ipoteca, usufrutto e altri diritti analoghi;
- b) quote, azioni, obbligazioni, ed altre forme di partecipazione in società;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto a prestazioni avente valore economico;
- d) diritti di proprietà intellettuale, così come definiti negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, nella misura in cui entrambe le Parti Contraenti sono parti a tali accordi, ivi compresi, ma non esclusivamente, diritti di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti accessori, marchi commerciali, brevetti, design industriali e processi tecnici, diritti sulle varietà vegetali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento commerciale;
- e) diritti per l'esercizio di attività economiche e commerciali, conferiti per legge o per contratto, ivi comprese concessioni per attività di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Eventuali modifiche della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non inficiano il loro carattere di investimento.

2. Per "investitore" si intende rispetto a ciascuna Parte Contraente:

- a) una persona fisica che sia cittadino di una Parte Contraente, che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- b) una persona giuridica registrata, costituita o altrimenti debitamente organizzata in conformità con le leggi e regolamenti di una Parte Contraente, che ha sede ed esercita un'attività economica effettiva nel territorio di quella Parte Contraente ed investe nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare, ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, utili di capitale, canoni (royalties), compensi per l'utilizzo di brevetti, ed altri compensi.

4. Per “senza ritardo” si intende il periodo normalmente richiesto per l’espletamento delle formalità necessarie ai fini del trasferimento di pagamenti. Tale periodo decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta di trasferimento e non può in nessun caso eccedere un mese.

5. Per “valuta liberamente convertibile” si intende una qualsiasi valuta che il Fondo Monetario Internazionale stabilisce, di volta in volta, come valuta liberamente utilizzabile in conformità con lo Statuto del Fondo Monetario Internazionale e relativi emendamenti.

6. Per “territorio” si intende:

- con riguardo alla Repubblica di Croazia: il territorio della Repubblica di Croazia, nonché le zone marittime adiacenti ai limiti esterni del mare territoriale, compreso il fondo marino e il sottosuolo, su cui la Repubblica di Croazia esercita diritti sovrani e giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- con riguardo alla Repubblica di San Marino: il territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 2

Promozione e ammissione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli per gli investitori dell’altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e consente tali investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti.

2. Al fine di incoraggiare il flusso reciproco di investimenti, ciascuna Parte Contraente si adopera per informare l’altra Parte Contraente, su richiesta di una delle Parti Contraenti, circa le opportunità di investimento nel proprio territorio.

3. Laddove necessario, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente rilascia, senza ritardo, i permessi richiesti in relazione alle attività di consulenti o periti assunti dagli investitori di ciascuna Parte Contraente.

4. Ciascuna Parte Contraente, fatte salve le proprie leggi e regolamenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro delle persone fisiche, esamina in buona fede e tenendone debitamente conto, indipendentemente dalla cittadinanza, le richieste di personale direttivo e tecnico che viene assunto ai fini di investimenti nel proprio territorio, di entrare, soggiornare temporaneamente e lavorare nel proprio territorio. Ai famigliari prossimi di tale personale è accordato un trattamento analogo relativamente all’ingresso e al soggiorno temporaneo nella Parte Contraente di destinazione.

Articolo 3

Protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente estende nel proprio territorio la piena protezione giuridica e sicurezza agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte Contraente. Ciascuna

Parte Contraente non ostacola, con provvedimenti arbitrari o discriminatori, lo sviluppo, gestione, mantenimento, uso, godimento, espansione, cessione, né l'eventuale liquidazione di tali investimenti. Ciascuna Parte Contraente osserva ogni altro obbligo che può aver assunto rispetto a investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente.

2. Agli investimenti o ai redditi di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente è accordato un trattamento giusto ed equo, in conformità con il diritto internazionale e con le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 4

Trattamento nazionale e trattamento di nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente accorda, nel proprio territorio, agli investimenti e ai redditi di investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e ai redditi dei propri investitori, o agli investimenti e ai redditi di investitori di qualsiasi altro Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori interessati.

2. Ciascuna Parte Contraente accorda, nel proprio territorio, agli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla gestione, al mantenimento, al godimento e all'uso dei propri investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori, o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori interessati.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente Articolo non vanno interpretate nel senso di obbligare una Parte Contraente a estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente i benefici di ogni trattamento, trattamento preferenziale, preferenza o privilegio che possono essere estesi dalla Parte Contraente per prima menzionata per effetto di:

- a) unioni doganali od economiche, aree di libero scambio o analoghi accordi internazionali, esistenti o futuri, a cui ciascuna delle Parti Contraenti è o può diventare parte in futuro;
- b) un qualsiasi accordo o convenzione internazionale, interamente o parzialmente in materia di imposizione fiscale.

Articolo 5

Esproprio

1. Nessuna Parte Contraente espropria né nazionalizza, direttamente o indirettamente, un investimento effettuato nel proprio territorio dall'investitore di un'altra Parte Contraente, né adotta provvedimenti di effetto equivalente (qui di seguito intesi come "esproprio") se non:

- a) per fini di interesse pubblico;
- b) su base non discriminatoria;

c) secondo le procedure stabilite dalla legge; e

d) contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento.

2. Il risarcimento sarà corrisposto senza ritardo.

3. Il risarcimento sarà equivalente al valore equo di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio è stato effettuato. Il valore equo di mercato non rifletterà alcuna variazione di valore che si sia verificata per via del fatto che l'esproprio sia stato reso pubblico a una data anteriore.

4. Il risarcimento sarà pienamente realizzabile e liberamente trasferibile.

5. Le procedure stabilite dalla legge comprendono, in particolare, il diritto dell'investitore di una Parte Contraente, che denunci di aver subito un esproprio da parte di un'altra Parte Contraente, ad un tempestivo esame della sua denuncia, compresa la valutazione del suo investimento e il pagamento del risarcimento in conformità con le disposizioni del presente Articolo, da parte di un'autorità giudiziaria o altra autorità competente e indipendente dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni in relazione ai loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altri conflitti armati, disordini civili, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, sommosse o avvenimenti analoghi, quest'ultima Parte Contraente accorda a tali investitori, per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori.

2. Fatto salvo il comma 1 del presente Articolo, agli investitori di una Parte Contraente che in una delle circostanze di cui a detto paragrafo subiscano danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito:

a) della requisizione della loro proprietà o parte di essa da parte delle forze o delle autorità;

b) della distruzione della loro proprietà o di parte di essa da parte delle forze o delle autorità che non sia stata causata nel corso di un'azione di combattimento o che non si rendeva necessaria dalla situazione,

è accordata tempestivamente una restituzione, un risarcimento adeguato ed effettivo per i danni o le perdite sostenuti durante il periodo della requisizione a seguito della distruzione della loro proprietà. I conseguenti pagamenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Articolo 7 Trasferimenti

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantisce che tutti i pagamenti relativi ad un investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere trasferiti liberamente in entrata e in uscita dal proprio territorio senza ritardo. Tali trasferimenti comprendono in particolare, ma non esclusivamente:

- a) il capitale iniziale e le quote aggiuntive per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) i redditi;
- c) i pagamenti effettuati ai sensi di un contratto che comprende un prestito connesso all'investimento;
- d) le somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione dell'investimento;
- e) i pagamenti di risarcimenti ai sensi degli Articoli 5, 6 e 8 del presente Accordo;
- f) i pagamenti derivanti dalla liquidazione di una controversia ai sensi degli Articoli 10 e 11 del presente Accordo;
- g) remunerazioni e altri compensi per il personale impiegato dall'estero in relazione all'investimento.

2. Ciascuna Parte Contraente garantisce che i trasferimenti ai sensi del comma 1 del presente Articolo siano effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso ufficiale di cambio applicabile alla data del trasferimento nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento è effettuato.

3. Ciascuna Parte Contraente garantisce che insieme al risarcimento siano calcolati gli interessi al tasso LIBOR per il periodo che decorre dal momento in cui si sono verificate le circostanze di cui agli Articoli 5, 6 e 8 alla data del trasferimento del pagamento, e il pagamento sarà effettuato conformemente alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente Articolo.

Articolo 8 Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una istituzione da lei designata (ai fini del presente Articolo: la "Prima Parte Contraente") effettui un pagamento in virtù di un indennizzo accordato con riguardo ad un investimento effettuato nel territorio della Parte Contraente (ai fini del presente Articolo: la "Seconda Parte Contraente"), la Seconda Parte Contraente riconosce:

- a) l'assegnazione alla Prima Parte Contraente, per legge o in virtù di un rapporto giuridico, di tutti i diritti e richieste della parte indennizzata; e
 - b) che la Prima Parte Contraente è abilitata a esercitare tali diritti e a ottenere l'esecuzione di tali richieste in virtù della surroga, nella stessa misura della parte indennizzata, e che si assume gli obblighi correlati all'investimento.
2. La Prima Parte Contraente ha diritto in tutte le circostanze:
- a) allo stesso trattamento con riguardo ai diritti, richieste e obblighi da essa acquisiti, in virtù dell'assegnazione; e
 - b) ad ogni pagamento ricevuto in ragione di tali diritti e richieste, così come la parte indennizzata ne aveva il diritto in virtù del presente Accordo, con riguardo all'investimento interessato ed ai relativi redditi.

Articolo 9

Applicazione di altre obbligazioni

Qualora le disposizioni di legge di una Parte Contraente o le obbligazioni internazionali già esistenti o insorte successivamente tra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano una norma, sia essa generale o specifica, che dà diritto agli investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento più favorevole per i propri investimenti di quello previsto nel presente Accordo, tale norma prevale, nella misura in cui più favorevole, sul presente Accordo.

Articolo 10

Composizione di controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente

1. Qualsiasi controversia tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, in merito ad un investimento, è composta in via amichevole.
2. Qualora una controversia ai sensi del comma 1 del presente Articolo non possa essere risolta amichevolmente entro sei (6) mesi dalla data della richiesta di composizione notificata per iscritto, essa è risolta, su richiesta dell'investitore, nei seguenti modi:
 - a) da un tribunale competente della Parte Contraente, o
 - b) per conciliazione o arbitrato del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra gli Stati ed i Cittadini di Altri Stati, aperta alla firma il 18 marzo 1965 a Washington. In caso di arbitrato, ciascuna Parte Contraente, a mezzo del presente Accordo, consente irrevocabilmente in anticipo, anche in mancanza di singolo accordo arbitrale tra la Parte Contraente e

l'investitore, a sottoporre ogni controversia a tale Centro. Il consenso comporta la rinuncia al requisito che siano state esaurite le vie di ricorso interne, amministrative o giudiziarie; o

c) un tribunale arbitrale *ad hoc*, costituito in conformità con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). In caso di arbitrato, ciascuna Parte Contraente, a mezzo del presente Accordo, consente irrevocabilmente in anticipo, anche in mancanza di singolo accordo arbitrale tra la Parte Contraente e l'investitore, a sottoporre ogni controversia a tale tribunale.

3. La decisione arbitrale è definitiva e vincolante e viene eseguita conformemente al diritto nazionale; ciascuna Parte Contraente assicura il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale conformemente alle proprie leggi e regolamenti pertinenti.

4. Una Parte Contraente che sia parte ad una controversia non solleva, in nessuna fase della procedura di conciliazione o di arbitrato o dell'esecuzione di una decisione, l'obiezione che l'investitore, che sia l'altra parte alla controversia, ha ricevuto un indennizzo in virtù di una garanzia con riguardo a tutte o parte delle sue perdite.

Articolo 11

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo è composta, per quanto possibile, in via amichevole.

2. Nel caso in cui la controversia di cui al comma 1 del presente Articolo non possa essere composta entro sei (6) mesi, essa è sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un tribunale arbitrale.

3. Il tribunale arbitrale verrà costituito *ad hoc* nel modo seguente: ogni Parte Contraente nominerà un arbitro. I due arbitri nomineranno, d'accordo, un cittadino di uno Stato terzo, in qualità di loro Presidente. Gli arbitri saranno nominati entro due (2) mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ha informato l'altra Parte Contraente della propria intenzione di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, il cui Presidente sarà nominato entro i successivi due (2) mesi.

4. Se i termini di cui al comma 3 del presente Articolo non sono osservati, ciascuna delle Parti Contraenti può, in mancanza di altro accordo pertinente, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile espletare tale funzione, l'invito a provvedere alle nomine necessarie dovrebbe essere rivolto, alle medesime condizioni, al Vice Presidente o, se impossibilitato, al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia.

5. Il tribunale stabilisce il proprio regolamento procedurale.

6. Il tribunale arbitrale decide in virtù del presente Accordo e conformemente alle norme del diritto internazionale, a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti.

7. Ciascuna Parte Contraente sostiene le spese relative all'attività dell'arbitro da lei designato e alla propria rappresentanza legale alle udienze. Le spese per l'attività del Presidente e le altre spese sono a carico delle Parti Contraenti in uguale misura. Il tribunale arbitrale decide in merito al pagamento finale delle spese, tenendo conto della decisione risolutiva della controversia e della responsabilità delle spese incorse.

Articolo 12
Applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati dopo la sua entrata in vigore e non si applica in alcun modo agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore.

Articolo 13
Entrata in vigore, durata e denuncia


1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica attraverso i canali diplomatici con la quale una Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente l'avvenuto espletamento delle proprie formalità interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci (10) anni, e la sua durata si estende per ulteriori periodi di dieci anni, salvo che, un anno prima dello scadere del periodo iniziale o del periodo successivo, una delle Parti Contraenti non notifichi all'altra Parte Contraente la sua intenzione di denunciare l'Accordo. In tal caso, la denuncia ha effetto allo scadere del periodo corrente di dieci (10) anni.

3. Per gli investimenti effettuati prima della data in cui la denuncia del presente Accordo prende effetto, le disposizioni del presente Accordo restano in vigore per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data della denuncia dell'Accordo.

Fatto a Zagabria il 7 Maggio 2004, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana, croata e inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

